SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91G0409

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1991, n. 369.

Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare, in favore delle province di Trieste e Gorizia e di taluni comuni della provincia di Udine, misure particolari in materia di contribuzioni e integrazioni salariali, nonché di agevolazioni fiscali e tributarie, al fine di ovviare alle conseguenze della crisi politica ed istituzionale in cui versa la Repubblica jugoslava;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, sono estese alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, che non possono avvalersi dell'istituto della Cassa integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il periodo di corresponsione dell'indennità prevista nel predetto articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, deve avere una durata massima di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dovrà interessare il numero massimo di 1.000 lavoratori dipendenti.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2 si determina secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale dell'impiego.

Art. 3.

1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 1992 sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati corrisposti per prestazioni rese presso aziende, stabilimenti ed unità operative situati nei predetti territori.

2. La sospensione di cui al comma 1 esplica efficacia limitatamente alle attività contraddistinte dai codici numerici di cui alla allegata tabella, nonché a quelle esercitate dalle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.

Art. 4.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2. Restano fermi i termini previsti per i versamenti del saldo di imposta relativi ai periodi per i quali è sospeso, a norma del comma 1, il versamento dell'acconto.

Art. 5.

1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti le relative dichiarazioni.

2. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

1. Il regime agevolato di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, per la provincia di Trieste e per i comuni di Udine, compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, e previsto fino al 31 dicembre 1991 ai sensi del medesimo articolo 7, è prorogato, limitatamente al prodotto benzina, fino al 31 dicembre 1994.

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:

«La tabella *A* allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.».

Art. 8.

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale, di cui all'articolo 1 della legge medesima, graveranno sul Fondo Gorizia istituito con legge 27 dicembre 1975, n. 700.

2. È abrogato l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per l'anno medesimo, degli accantonamenti «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro» per lire 17 miliardi, e «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero» per lire 19 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *Il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

CODICI NUMERICI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 RIFERITI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE IN DATA 28 DICEMBRE 1990, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 302 DEL 29 DICEMBRE 1990.

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «G»* (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni).

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «H»* (alberghi e ristoranti).

— *Le seguenti attività ricomprese nella categoria «I»* (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni):

60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri
60.25.0 Trasporto di merci su strada
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito
63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi
63.21.0 Altre attività connesse ai trasporti terrestri
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti

91G0421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 settembre 1991, n. 370.

Regolamento riguardante l'integrazione del decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 255, recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1990, recante la disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato, con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, recante la disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato;

Ravvisata l'esigenza di consentire fino ad esaurimento lo smaltimento delle scorte dei sali da cucina iodurati conformi al decreto ministeriale 7 gennaio 1977;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 706/AG.13.1/1565 del 9 agosto 1991);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 255, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-*bis*. — È consentito fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, lo smaltimento delle scorte dei sali da cucina iodurati conformi al decreto ministeriale 7 gennaio 1977».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 152

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 7 gennaio 1977 (Disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato), abrogato dall'art. 6 del D.M. n. 255/1990, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1977. Si trascrive il testo dei primi due articoli di detto decreto:

«Art. 1. — È consentita la produzione e l immissione in commercio del sale da cucina (cloruro di sodio) addizionato di ioduro di potassio in ragione di gr 2 per ogni quintale di sale.

Art. 2. — La vendita del sale da cucina iodurato è consentita su tutto il territorio nazionale.

Su ogni confezione del prodotto devono figurare, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, anche l'avvertenza, in caratteri ben evidenti: "sale iodurato" e l'indicazione della percentuale di ioduro di potassio aggiunto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il D.M. 7 gennaio 1977 si veda nelle note alle premesse.

91G0417

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 ottobre 1991.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere per la realizzazione delle arterie a fibre ottiche Ancona-Venezia-Bologna e la ristrutturazione del nodo di Milano.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che il progetto «80» prevede fra l'altro la realizzazione delle arterie in cavi a fibre ottiche Ancona-Venezia-Bologna;

Visto che il programma 1991 prevede anche la ristrutturazione del nodo di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore tecnico P.T.A. nelle adunanze della sua seconda sezione numeri 197 e 208 rispettivamente in data 6 luglio 1990 e 22 marzo 1991 e dal consiglio di amministrazione nelle adunanze numeri 1810 e 1831 rispettivamente in data 10 luglio 1990 e 26 marzo 1991;

Visti i progetti relativi alle arterie di cui trattasi approvati con decreti ministeriali del 18 luglio 1990 e 27 marzo 1991;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza ed indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per:

la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche Ancona-Venezia-Bologna interessante i comuni di Ancona, Pesaro, Ariano Polesine, Taglio di Po, Contarina, Donada, Rosolina, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Mestre, Bologna, Forlì, Ravenna, Codigoro, Mesola, Comacchio, Ostellato, nonché la sede delle autostrade A14 e A14 Dir.,

e la ristrutturazione del nodo di Milano interessante i comuni di Milano, Pero, Rozzano, Cassina dei Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Carugate, Brugherio, Agrate, nonché la sede della autostrada A4 e tangenziali Ovest ed Est dell'autostrada Serravalle-Milano-Pontechiasso.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1994.

Roma, 26 ottobre 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A5076

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 1991.

Modalità di pagamento in modo virtuale delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori da parte delle società di intermediazione mobiliare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, e successive integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, istitutiva della Società di intermediazione mobiliare (SIM);

Visto l'art. 9, quarto comma, del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, in forza del quale le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate a corrispondere in modo virtuale le tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi del citato art. 9 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, le modalità da osservare per tale sistema di pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono autorizzate a corrispondere in modo virtuale la tassa sui contratti di trasferimento di titoli e valori.

Le società che intendono avvalersi di tale sistema, anteriormente all'inizio della attività, devono darne comunicazione all'ufficio del registro territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale, allegando certificazione d'iscrizione all'albo di cui al comma 1. Le stesse società devono utilizzare foglietti per contratti di borsa dalle medesime predisposti conformi alle vigenti disposizioni, indicando sugli stessi che la tassa viene corrisposta in modo virtuale ai sensi del presente decreto, nonché gli estremi di iscrizione all'albo istituito presso la Consob.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione e del pagamento del tributo le società devono tenere un apposito registro sul quale vanno annotati cronologicamente, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, con numerazione progressiva, tutti i contratti

conclusi con il loro intervento specificando altresì in separate colonne il numero di individuazione del foglietto usato, quello dell'operazione risultante dal libro giornale nonché il tipo, la data e la scadenza di ogni contratto, la specie dei titoli negoziati, la loro quantità o valore nominale, il prezzo pattuito e il tributo dovuto.

Il registro deve essere numerato e bollato ai sensi dell'art. 2215 del codice civile in esenzione dei tributi di bollo e di concessione governativa. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. È consentito l'impiego di registri a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

Il registro deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun mese e deve essere esibito a richiesta agli organi di controllo e deve essere conservato per cinque anni dall'ultima operazione annotata.

Entro il giorno 20 di ciascun mese le società devono effettuare sul registro di cui sopra la liquidazione della tassa dovuta per il mese precedente indicando numero, specie ed ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori conclusi in tale mese con l'importo del tributo dovuto e provvedere al relativo versamento al competente ufficio del registro.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere presentata apposita denuncia riepilogativa al predetto ufficio contenente il numero, la specie e l'ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori conclusi nell'anno solare precedente con l'importo del relativo tributo dovuto e versato.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi alla società.

La società di intermediazione mobiliare che intende rinunciare all'autorizzazione deve darne comunicazione scritta all'ufficio del registro competente.

Nelle ipotesi previste dai precedenti commi la società di intermediazione mobiliare deve presentre entro trenta giorni da quello in cui ha effetto la rinuncia o la revoca, la denuncia di cui al comma 5 dell'art. 2. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento della tassa dovuta in base alla liquidazione definitiva.

Art. 4.

Ai soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa che per effetto della loro partecipazione a società di intermediazione mobiliare non fruiscono della autorizzazione precedentemente rilasciata, è consentito di cedere, a norma degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, alla società cui partecipano il credito risultante dalla liquidazione definitiva operate nei loro confronti.

L'importo del credito ceduto viene scomputato da quello dovuto dalla società di intermediazione mobiliare nella prima liquidazione mensile ed eventualmente in quelle successive alla notifica di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A5100

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1991, al prezzo fisso di lire 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° dicembre e al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1992 e l'ultima il 1° dicembre 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale in data 31 dicembre 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 novembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 dicembre 1991 con versamento di dietimi d'interesse di un giorno.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 dicembre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione maggiorato degli interessi di un giorno e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 341

91A5120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Sospensione del rapporto di subdeposito di un agente di cambio con la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 5551).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Visto il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;

Visto in particolare gli articoli 4, 5 e 9 del citato regolamento;

Vista la comunicazione del 13 novembre 1991 con la quale il comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, a seguito della dichiarazione allo stesso resa in data 12 novembre 1991 dall'agente di cambio dott. Gian Angelo Sozzi, ha reso noto a questa commissione l'impossibilità del medesimo di far fronte ai propri impegni della liquidazione mensile di novembre 1991;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *b)*, del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, l'insolvenza del dott. Gian Angelo Sozzi comporta l'adozione da parte della commissione di un provvedimento di sospensione dello stesso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni presso la Monte Titoli che fanno capo al depositario dott. Gian Angelo Sozzi;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento di attuazione i comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire presso la Monte Titoli depositi in titoli;

Sentito il comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Delibera:

È sospeso con decorrenza immediata il rapporto di subdeposito dell'agente di cambio dott. Gian Angelo Sozzi con la Monte Titoli S.p.a.

Le posizioni in titoli facenti capo al dott. Gian Angelo Sozzi vengono trasferite dalla Monte Titoli in un deposito costituito a nome del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, che curerà la gestione corrente di dette posizioni.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli enti e società emittenti.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 14 novembre 1991

Il presidente: PAZZI

91A5101

DELIBERAZIONE 20 novembre 1991.

Approvazione del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. (Deliberazione n. 5564).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, lettera *f*), sub art. 1;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2;

Visti altresì i regolamenti approvati con proprie delibere n. 5387 del 2 luglio 1991 e numeri 5552 e 5553 del 14 novembre 1991;

Considerato che sono attualmente in corso le prove tecniche di funzionamento del sistema, la cui conclusione è prevista per il 22 novembre 1991;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane e le relative norme di attuazione con le annesse specifiche funzionali del sistema di contrattazione continua nonché le procedure per il controllo del mercato continuo.

Il regolamento consta di 53 articoli ed entrerà in vigore a partire dalla data di avvio del sistema di contrattazione continua prevista per il 25 novembre 1991, salvo differimento in relazione agli esiti delle prove tecniche di funzionamento del sistema attualmente in corso.

Il regolamento e le norme di attuazione con le specifiche di funzionamento del sistema di contrattazione continua, saranno inviati agli organi locali di borsa che ne daranno diffusione nei modi d'uso.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, unitamente alle norme di attuazione con le specifiche di funzionamento del sistema di contrattazione continua, in apposita edizione speciale del Bollettino della Consob.

Milano, 20 novembre 1991

Il presidente: PAZZI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO DELLE BORSE VALORI ITALIANE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

Fonti normative e definizioni

Art. 1.

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 12, comma 3 e 20, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) le caratteristiche e le modalità di funzionamento del sistema telematico delle borse valori;

b) le modalità di svolgimento della contrattazione continua per il tramite del sistema suddetto;

c) le modalità di rilevazione e distribuzione delle informazioni di borsa per il tramite del suddetto sistema;

d) le modalità di archiviazione accentrata dei dati relativi alla negoziazione;

e) le modalità di trasmissione agli organi di borsa e di vigilanza sulle borse valori dei dati necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali;

f) le modalità di funzionamento del sistema di riscontro automatico delle operazioni di borsa.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 1/1991» designa la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «operatori autorizzati» o «operatori» designa gli agenti di cambio in carica e le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, legge n. 1/1991, abilitati alla negoziazione mediante sistema telematico;

c) «Consorzio» designa il Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori autorizzato con d.m. 3 luglio 1986;

d) «Comitati» designa i Comitati direttivi degli agenti di cambio di ciascuna borsa;

e) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Capo II

Descrizione e funzioni del sistema

Art. 3.

(Descrizione del sistema telematico delle borse)

1. Il sistema telematico delle borse è costituito da una rete di elaboratori e terminali che realizza il collegamento fra le singole borse valori, assicurando la unicità del mercato ufficiale di borsa attraverso eguale capacità di accesso e di utilizzo per tutti gli operatori e la immediata acquisizione e diffusione delle informazioni necessarie alla operatività del mercato.

2. Il sistema telematico delle borse è predisposto a cura del Consorzio, secondo i requisiti generali e i criteri di funzionamento del sistema stesso stabiliti dalla Consob.

3. La Consob può altresì indicare, con particolare riguardo al dimensionamento delle capacità operative del sistema, alla sicurezza ed alla protezione dei dati immessi nel sistema stesso, nonché alle modalità di accesso al sistema da parte degli operatori gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 1/1991 e del suo utilizzo per il funzionamento degli altri mercati di cui al titolo II della stessa legge.

4. Il Consorzio può affidare a terzi, mediante atti di concessione approvati dalla Consob e sotto il proprio controllo, la realizzazione tecnica e la gestione del sistema telematico delle borse.

5. Il Consorzio fornisce alla Consob, su richiesta di quest'ultima, una relazione sugli sviluppi della realizzazione del sistema e sull'andamento della gestione.

Art. 4.

(Funzioni del sistema telematico delle borse)

1. Il sistema telematico delle borse, in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti recanti le specifiche funzionali del sistema stesso, approvate dalla Consob con propri provvedimenti, consente lo svolgimento delle funzioni pubbliche occorrenti per il funzionamento del mercato ufficiale di borsa e, tra queste, in particolare:

a) diffusione tra gli operatori di proposte negoziali, conclusione automatica dei contratti e informazione sui contratti conclusi;

b) diffusione al pubblico, anche attraverso collegamenti con reti informative private, di informazioni sull'andamento dei mercati mobiliari e di altre informazioni ad essi relative;

c) informazione agli organi di borsa e di vigilanza del mercato sugli ordini conferiti, sulle proposte conseguentemente immesse nel sistema dagli operatori e sui contratti conclusi;

d) rilevazione dei dati per la redazione e la pubblicazione dei listini ufficiali;

e) elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai contratti conclusi anche senza l'utilizzo del sistema telematico delle borse;

f) riscontro e rettifica dei dati di cui alla lettera *e)* e loro inoltro, in via automatica, al sistema di compensazione e liquidazione.

2. La Consob, con propri provvedimenti, può estendere ad altri mercati regolamentati, ovvero a particolari categorie di operazioni, lo svolgimento di una o più delle funzioni previste al comma 1.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, gli operatori autorizzati e gli altri soggetti che provvedono alla liquidazione dei contratti di borsa nei confronti degli operatori autorizzati anche per conto di propria clientela di cui all'art. 49 si avvalgono dei servizi del sistema telematico.

Art. 5.

(Utilizzo del sistema telematico delle borse)

1. Il Consorzio, in conformità agli usi di borsa, alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni particolari emanate dalla Consob, definisce le modalità operative di utilizzo del sistema.

2. Il Consorzio provvede altresì alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei manuali d'uso, dandone comunicazione alla Consob, nonché all'addestramento ed all'abilitazione degli addetti ai terminali.

3. Nel caso di realizzazione e gestione del sistema mediante atti di concessione, le predette funzioni sono delegate all'ente concessionario.

4. Le tariffe dei diritti riguardanti il sistema telematico di borsa sono deliberate dal Consorzio ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 1/1991.

Art. 6.

(Abilitazione alla negoziazione tramite il sistema telematico)

1. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione operano mediante il sistema telematico:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) i rappresentanti alle grida degli agenti di cambio;

c) i soggetti abilitati a svolgere, ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 18, comma 9, della legge n. 1/1991, l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare.

2. Ai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, l'abilitazione alla negoziazione mediante sistema telematico è rilasciata al termine di apposito corso di addestramento ovvero a seguito di prova pratica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3.

Art. 7.

(Controlli della Consob)

1. La Consob può disporre in ogni momento controlli in ordine alla realizzazione ed al funzionamento del sistema telematico, sia presso le singole borse valori che presso gli enti incaricati della realizzazione e della gestione del sistema stesso.

TITOLO II

CONTRATTAZIONE CONTINUA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 8.

(Svolgimento della contrattazione continua)

1. Le negoziazioni mediante il sistema telematico hanno luogo, contemporaneamente in tutte le borse valori, con le modalità stabilite nel presente regolamento e nelle disposizioni particolari emanate dalla Consob.

2. Con le norme di attuazione di cui all'art. 52, la Consob stabilisce gli orari di inizio e termine giornalieri delle negoziazioni e la durata delle fasi di «preapertura», «apertura» e «contrattazione continua».

Art. 9.

(Ammissione dei titoli)

1. La Consob determina i titoli ammessi al sistema di negoziazione continua, fissando la data di inizio delle contrattazioni.

2. I titoli ammessi non possono formare oggetto di contrattazioni ufficiali con modalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 10.

(Apparecchiature destinate alla negoziazione)

1. L'attività di negoziazione ha luogo mediante terminali installati sui banchetti degli operatori nei locali di borsa.

2. Il Consorzio determina, sentiti gli Organi locali di borsa, il numero dei terminali «pubblici» da installare presso ciascuna borsa destinati ad assicurare la prosecuzione delle negoziazioni in caso di malfunzionamento dei terminali di cui al comma 1.

3. L'Unione dei comitati direttivi degli agenti di cambio stabilisce le disposizioni generali per l'utilizzo dei terminali di cui al comma 2 presso le singole borse valori.

4. Per l'attività di cui al comma 1, gli operatori possono essere autorizzati dal Consorzio ad installare ulteriori terminali nei propri uffici, al di fuori dei locali di borsa. Si applica l'art. 5, comma 3.

Art. 11.

(Apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema)

1. Il Consorzio stabilisce le disposizioni necessarie al coordinamento presso le singole borse valori delle attività delle competenti Camere di commercio occorrenti al funzionamento del sistema telematico per quanto attiene, in particolare, alla disponibilità dei locali ed alla operatività delle apparecchiature pubbliche, dandone comunicazione alla Consob.

Capo II

Contenuto degli ordini

Art. 12.

(Annotazioni e contenuto degli ordini)

1. Gli operatori autorizzati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 20 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

2. Gli ordini negoziabili con il sistema di contrattazione continua devono essere riferiti a quantitativi unitari («lotti») determinati dalla Consob, ovvero a multipli di questi.

3. Se non diversamente disposto dal committente, gli ordini si intendono conferiti per esecuzione immediata al miglior prezzo di mercato.

4. Prova del contenuto degli ordini può essere acquisita anche mediante sistemi di registrazione automatica progressiva delle conversazioni telefoniche, a condizione che i committenti ne siano preventivamente informati.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni effettuate, ove consentito, in proprio dagli operatori autorizzati.

Art. 13.

(Ineseguibilità degli ordini)

1. Gli operatori non possono dare esecuzione ad ordini privi del numero progressivo di cui all'art. 20 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

Art. 14.

(Ordini eseguibili in apertura)

1. Gli ordini per esecuzione in apertura possono essere impartiti:

a) «al prezzo di apertura» (ordini senza limite di prezzo) per quantità limitate ad un massimo di 20 lotti per ordine;

b) «con limite di prezzo», senza alcuna limitazione di quantità e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.

2. Ove non sia diversamente specificato, tutti gli ordini con limite di prezzo si intendono conferiti dai committenti per esecuzione in apertura.

3. Nella prima fase di preapertura della seduta, gli operatori non possono immettere nel sistema, per l'esecuzione «in apertura», ordini impartiti per proprio conto.

4. Gli ordini «in apertura» rimasti ineseguiti totalmente o parzialmente, vengono eseguiti nella contrattazione continua, con le modalità indicate al successivo *Capo V*.

Art. 15.

(Ordini eseguibili in contrattazione continua)

1. Gli ordini per esecuzione in contrattazione continua possono essere impartiti:

a) «al prezzo di mercato» (senza limite di prezzo), per esecuzione al prezzo di mercato e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente;

b) «con limite di prezzo», per esecuzione alle condizioni di prezzo e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.

Capo III

Modalità di esecuzione degli ordini

Art. 16.

(Priorità degli ordini)

1. Gli ordini devono essere eseguiti secondo le priorità di prezzo e di tempo risultanti dalle annotazioni di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 17.

(Proposte ed applicazioni degli operatori)

1. L'esecuzione degli ordini ha luogo mediante immissione nel sistema da parte degli operatori di corrispondenti proposte di negoziazione o applicazioni a proposte di segno contrario già presenti nel sistema stesso.

2. Le proposte di negoziazione riflettono ordini a prezzo limitato e vengono esposte in un prospetto video, riservato ai soli operatori, in ordine di prezzo separatamente per le vendite e per gli acquisti, con l'indicazione dell'operatore proponente, del titolo da trattare, della relativa quantità e del prezzo proposto, nonché del tipo di operazione da porre in essere. Non è consentita l'immissione nel sistema di proposte a prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali stabiliti dalla Consob.

3. Durante la contrattazione continua gli operatori possono limitare l'esposizione delle proposte ad una quantità parziale; l'esistenza di ulteriori quantità dello stesso titolo disponibili allo stesso prezzo è evidenziata con apposito contrassegno.

4. Le proposte inserite dagli operatori nel sistema non costituiscono oggetto di informativa al pubblico, salvo quanto previsto all'art. 30.

5. Le applicazioni riflettono ordini senza limiti di prezzo («al prezzo di mercato») destinate ad essere abbinate alle proposte di segno contrario, esposte al momento nel prospetto video di cui al comma 2. L'esecuzione parziale di una applicazione può dare luogo alla creazione, per la quantità ineseguita, di una proposta che rimane esposta nel prospetto video con il prezzo dell'ultimo contratto concluso.

Capo IV

Avvio giornaliero della contrattazione continua

Art. 18.

(Operazioni preliminari)

1. Nel periodo di «preapertura», gli operatori possono immettere nel sistema proposte di acquisto e di vendita con «limite di prezzo» o al «prezzo di apertura».

2. Le proposte sono liberamente modificabili e revocabili dal proponente fino al termine del periodo di preapertura; al termine di detto periodo, nei dieci minuti precedenti l'apertura, l'eventuale cancellazione delle proposte immesse nel sistema può essere effettuata esclusivamente dall'organo di controllo del mercato di cui all'art. 42.

3. Durante il periodo di preapertura il sistema determina e mantiene aggiornato, a titolo informativo, il prezzo teorico di apertura di cui all'art. 20.

4. Il periodo di preapertura viene automaticamente prorogato fino alla determinazione di un prezzo di apertura, secondo le modalità di cui all'art. 22.

Art. 19.

(Modalità di immissione delle proposte)

1. Durante il periodo di preapertura gli operatori possono immettere esclusivamente proposte riflettenti ordini:

a) «al prezzo di apertura», per una quantità massima di 20 lotti ed a condizione che nel sistema sia almeno presente una proposta a prezzo limitato di segno contrario. Il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale queste avrebbero le maggiori probabilità di essere soddisfatte. L'eventuale revoca anche di tutte le proposte a prezzo limitato di uno o di entrambi i segni non determina la cancellazione delle proposte «al prezzo di apertura»; queste vengono mantenute in sospeso, con apposita indicazione per gli operatori, e reinserite automaticamente quando vengano a ricrearsi le condizioni di immissione.

È consentito specificare solo la seguente modalità di esecuzione delle proposte:

— «esegui o cancella»; la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema per la quantità disponibile in apertura; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

b) «con limite di prezzo»; è consentito specificare, oltre alla modalità «esegui o cancella» prevista alla lettera *a)*, la seguente modalità di esecuzione delle proposte:

— «valido sino ad orario.....»; la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato.

Art. 20.

(Determinazione del prezzo teorico di apertura)

1. Nel corso del periodo di preapertura il sistema determina costantemente, per ogni titolo, il prezzo teorico di apertura che risulta corrispondente:

a) al prezzo al quale è negoziabile la maggiore quantità di titoli; ovvero

b) al prezzo al quale sia negoziabile la quantità che produce la minor differenza fra il volume degli acquisti e delle vendite, qualora a prezzi diversi siano negoziabili pari quantità di titoli; ovvero

c) al prezzo, in presenza di pari quantità e eguali differenze tra il volume degli acquisti e delle vendite, più prossimo a quello di riferimento di cui all'art. 33, ovvero al maggiore dei due prezzi cui fossero negoziabili le suddette quantità qualora uno di essi fosse inferiore a tale prezzo di riferimento.

Art. 21.

(Informazioni agli operatori)

1. Durante il periodo di preapertura gli operatori possono prendere visione di tutte le proposte negoziabili immesse nel sistema, del prezzo teorico di apertura e dei quantitativi complessivamente negoziabili a detto prezzo, nonché dell'eventuale quantità in acquisto o in vendita ineseguibile al prezzo di apertura per mancanza di proposte di segno contrario disponibili per l'abbinamento.

2. Durante il periodo di preapertura il sistema non fornisce informazioni al pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 30.

Capo V

Inizio della contrattazione continua

Art. 22.

(Validità del prezzo di apertura)

1. La contrattazione continua ha inizio quando il prezzo determinato ai sensi dell'art. 21 consente la negoziazione di almeno il 20% della quantità complessivamente esposta nella posizione (in acquisto o in vendita) prevalente al momento e quando la differenza tra tale prezzo e quello di riferimento di cui all'art. 33 non supera la percentuale del 10%.

2. L'organo di controllo del mercato di cui all'art. 42 può modificare dette percentuali in considerazione di particolari andamenti del mercato.

3. Successivamente all'ora prevista per l'inizio della contrattazione continua il sistema verifica automaticamente, ad intervalli di quindici minuti, la sussistenza delle condizioni di apertura per i titoli sospesi o che non abbiano effettuato l'apertura o che, successivamente a questa, siano stati sospesi ai sensi dell'art. 26, comma 2.

Art. 23.

(Inizio delle contrattazioni)

1. All'apertura hanno inizio le negoziazioni dei titoli per i quali ricorrano le condizioni di cui ai precedenti articoli.

2. Il sistema provvede a trasformare automaticamente le proposte abbinabili in contratti conclusi, in base al prezzo di apertura e in ordine di priorità, secondo le quantità disponibili.

3. Le proposte immesse a prezzi migliori di quello di apertura hanno priorità sulle proposte aventi prezzo uguale a quello di apertura; queste ultime vengono soddisfatte mediante ripartizione della quantità disponibile, lotto per lotto, secondo l'ordine di priorità temporale di ciascuna proposta.

Art. 24.

(Proposte ineseguite «in apertura»)

1. Le proposte ineseguite, in tutto o in parte, nella fase di apertura vengono automaticamente convertite in proposte di contrattazione continua:

a) se immesse con limite di prezzo, con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria;

b) se immesse «al prezzo d'apertura», con detto prezzo e con la priorità temporale della proposta originaria.

Capo VI

La contrattazione continua

Art. 25.

(Esecuzione automatica delle negoziazioni)

1. Il sistema dà esecuzione con le seguenti modalità alle proposte ed alle applicazioni immesse dagli operatori.

a) Proposte (con limite di prezzo).

L'immissione di una proposta è accettata dal sistema a condizione che il suo prezzo sia compreso entro i limiti percentuali stabiliti dalla Consob e determina la conclusione di uno o più contratti mediante abbinamento da parte del sistema per la quantità disponibile con le proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta inserita. L'eventuale quantità insoddisfatta (parzialmente o totalmente) rimane visualizzata nel prospetto video.

È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte:

1) «esponi al raggiungimento del prezzo di .....»: la proposta viene accettata dal sistema, ma visualizzata solo al raggiungimento del prezzo indicato con il quale viene automaticamente immessa nel sistema;

2) «valido sino ad orario .....»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato;

3) «esegui o cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema per le quantità disponibili al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

4) «esegui con quantità minima ....»: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo indicato; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

5) «tutto o niente»: la proposta viene eseguita per l'intero quantitativo; se detto quantitativo non è visualizzato nel prospetto video al momento dell'immissione della proposta, questa viene cancellata.

b) Applicazioni (al prezzo di mercato).

L'immissione di un'applicazione dà luogo alla creazione nel sistema di una proposta avente lo stesso prezzo della migliore proposta di segno contrario visualizzata al momento dell'immissione e determina la conclusione automatica di uno o più contratti mediante abbinamento di tale proposta da parte del sistema, per le quantità disponibili, con le proposte di segno contrario. L'eventuale saldo residuo rimane esposto nel prospetto video come proposta avente il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità dell'applicazione originaria. Su disposizione del committente (ordini «curando») l'eventuale saldo residuo può essere eseguito, ad iniziativa dell'operatore, ai prezzi delle migliori proposte successive di segno opposto presenti nel prospetto video.

È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle applicazioni:

1) «esegui comunque»: la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte più convenienti esposte nel prospetto video, mantenendo la priorità temporale della proposta originaria. L'eventuale saldo residuo non ancora soddisfatto rimane esposto nel prospetto video come proposta a prezzo limitato avente il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale dell'applicazione originaria. L'organo di controllo di cui all'art. 42 determina per ciascuno dei titoli ammessi, il numero massimo di lotti negoziabili con la modalità «esegui comunque» e, ove ciò sia necessario per garantire il regolare funzionamento del mercato, può inibire al sistema del tutto tale modalità.

2) le modalità di cui alla precedente lettera *a)*, numeri 2, 3, 4 e 5.

2. Il sistema provvede automaticamente all'abbinamento delle proposte a condizione che il relativo prezzo non superi i limiti percentuali stabiliti dalla Consob. Al superamento di detti limiti percentuali le negoziazioni del titolo sono automaticamente e temporaneamente sospese dal sistema.

3. Le proposte e le applicazioni immesse nel sistema possono dare luogo alla conclusione di contratti mediante abbinamento da parte del sistema medesimo anche con proposte di segno contrario precedentemente inserite dallo stesso operatore.

Art. 26.

(Sospensione temporanea delle contrattazioni di un titolo)

1. Nei casi di temporanea sospensione delle contrattazioni di un titolo, ai sensi del presente regolamento, salva diversa disposizione da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 42, è consentita l'immissione di proposte nel sistema, rimanendo preclusa la possibilità di concludere contratti.

2. La sospensione non può avere una durata inferiore a quindici minuti primi; l'organo di controllo di cui all'art. 42 può, anche in via generale, stabilire un'eventuale maggiore durata della sospensione.

3. La riapertura delle contrattazioni, allo scadere del periodo di sospensione, viene eseguita con la stessa procedura prevista per l'apertura della sessione di contrattazione continua.

Art. 27.

(Contratti conclusi mediante il sistema)

1. I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, ora di esecuzione, titolo negoziato, quantità e prezzo unitario, nonché nominativo, piazza e posizione contrattuale degli operatori contraenti.

2. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al titolo III e per il riscontro giornaliero dei contratti di cui al titolo V.

Art. 28.

(Informazioni agli operatori)

1. Durante l'intera sessione di negoziazione gli operatori possono prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) situazione proposte immesse da tutti gli operatori preceduta, per ciascun titolo, da una selezione delle migliori cinque proposte in acquisto e in vendita;

b) situazione di tutte le proprie proposte;

c) situazione contratti conclusi;

d) riepilogo titoli;

e) sintesi per titolo;

f) singoli contratti.

Art. 29.

(Conferme degli eseguiti)

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 12 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991, per ogni contratto concluso gli operatori devono immediatamente confermare ai propri committenti l'esecuzione dell'ordine, indicandone l'ora ed il numero del contratto.

TITOLO III

INFORMAZIONE AL PUBBLICO E LISTINI UFFICIALI DI BORSA

Capo I

Informazione al pubblico sulla contrattazione continua

Art. 30.

(Diffusione dei dati relativi ai contratti conclusi)

1. Il sistema telematico delle borse fornisce al pubblico, per tutta la durata della contrattazione continua, dati aggiornati sui contratti conclusi, sia sotto forma di riepilogo dei diversi titoli trattati che in forma analitica per singoli titoli. In quest'ultimo caso il sistema fornisce altresì le due migliori proposte di acquisto e vendita esistenti al momento sul mercato.

Art. 31.

(Consultazione dei dati relativi ai contratti conclusi)

1. Presso ciascuna borsa è consultabile un archivio che riporta, per ogni sessione di contrattazione continua e per ogni titolo, in ordine cronologico i contratti conclusi, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero progressivo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate, della piazza di appartenenza delle parti contraenti e delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 32.

(Listino ufficiale di borsa)

1. Il modello di listino ufficiale per i titoli negoziati mediante il sistema telematico espone per ogni titolo, tra gli altri, i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi:

a) numero dei contratti, quantità totali trattate e relativo prezzo medio ponderato;

b) prezzo massimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità trattata;

c) prezzo minimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità di valori mobiliari trattati;

d) prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantità trattata, con indicazione del numero dei contratti corrispondenti, ovvero, se detto prezzo non è determinabile, quello di cui alla lettera *a)*.

Art. 33.

(Prezzo di riferimento)

1. Il prezzo medio ponderato di cui alla lettera *d)* del precedente articolo viene assunto come prezzo di riferimento.

Art. 34.

(Pubblicazione del listino ufficiale di borsa)

1. Al termine della contrattazione continua il Consorzio, tenuto conto delle eventuali rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 42, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.

Art. 35.

(Prezzo ufficiale giornaliero)

1. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato con il sistema di contrattazione continua è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità trattata di cui all'art. 32, lettera *a)*.

Capo II

Informazione al pubblico sulle contrattazioni alle grida

Art. 36.

(Diffusione dei dati relativi ai contratti conclusi alle grida)

1. Il sistema telematico assicura la contemporanea diffusione presso tutte le borse dei dati concernenti l'ora, il prezzo e le quantità provvisorie relativi ai contratti conclusi alle grida presso le singole borse, sia nella fase di chiamata «al listino» che nelle fasi di «durante» precedenti e successive alla chiamata al listino.

Art. 37.

(Formazione dei listini ufficiali di borsa)

1. Le denunce giornaliere ai Comitati dei contratti conclusi alle grida dagli operatori sono sostituite dalle immissioni nel sistema telematico di tutti gli elementi richiesti dalle vigenti disposizioni per le dichiarazioni scritte.

2. Ai fini della compilazione del listino ufficiale, i Comitati presso ciascuna borsa esercitano le competenze delegate ai sensi dei numeri 2) e 3) della delibera Consob n. 2 del 19 ottobre 1975, disponendo al termine della seduta, se del caso, le necessarie rettifiche o cancellazioni.

Capo III

Informazione al pubblico sulle notizie che hanno interesse per il corretto funzionamento del mercato

Art. 38.

(Diffusione delle notizie)

1. Il sistema telematico diffonde al pubblico le informazioni comunicate, ai sensi dei regolamenti approvati con delibere Consob n. 5552 e n. 5553 del 14 novembre 1991, all'organo del mercato regolamen-

tato incaricato della gestione e della diffusione delle informazioni, nonché le altre informazioni delle quali la Consob richieda la comunicazione a tale organo per la diffusione al pubblico a mezzo del sistema stesso.

Capo IV

Archiviazione dei dati relativi alla negoziazione

Art. 39.

(Archiviazione giornaliera dei dati di negoziazione)

1. Tutti i dati immessi nel sistema dagli operatori autorizzati al termine della giornata sono inseriti in un archivio generale, contenente separatamente:

a) i dati relativi ai contratti conclusi sia con il sistema di contrattazione continua che alle grida, completi delle indicazioni rispettivamente previste agli articoli 27 e 48;

b) i dati relativi alle proposte ineseguite, revocate o modificate dall'inizio della fase di preapertura fino al termine della contrattazione continua.

2. L'accesso ai dati di cui al comma 1, lettera *b)* è riservato esclusivamente alla Consob.

3. L'archivio generale viene mantenuto a disposizione della Consob per un periodo di otto anni dalla conclusione dell'anno borsistico di riferimento.

Art. 40.

(Modalità di accesso agli archivi)

1. L'archivio di cui all'art. 39, comma 1, lettera *a)*, è consultabile dal Consorzio e dagli Organi locali di borsa previa autorizzazione della Consob.

TITOLO IV

SUPERVISIONE DEL MERCATO

Capo I

Controlli sullo svolgimento della contrattazione continua

Art. 41.

(Controlli automatici della regolarità delle contrattazioni)

1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art. 52, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema della regolarità delle contrattazioni.

2. Il sistema verifica costantemente il rispetto di tali parametri e, in caso contrario, procede automaticamente alla sospensione della fase della contrattazione continua in corso, per i titoli interessati.

3. I parametri suddetti sono stabiliti in via generale, anche per categorie di titoli, e hanno carattere permanente. L'organo di controllo di cui all'art. 42 può, tuttavia, modificare detti parametri, per uno o più titoli, in modo da consentire lo svolgimento delle contrattazioni.

Art. 42.

(Interventi della Consob)

1. La Consob esercita la diretta vigilanza sul sistema di contrattazione continua mediante il proprio competente Ufficio ("organo di controllo") dotato di appositi terminali abilitati, in via esclusiva, alle funzioni di controllo del mercato.

2. La Consob può intervenire sul sistema per disporre, tra l'altro, la temporanea sospensione delle contrattazioni:

a) qualora siano rilevabili andamenti anomali delle contrattazioni di un titolo;

b) qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di un titolo;

c) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del sistema di contrattazione continua;

d) in caso di circostanziata segnalazione, da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori al termine della fase di preapertura di un titolo.

3. La Consob può anche procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato, sia su richiesta di quest'ultimo, sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni.

4. La Consob può disporre, entro il termine della stessa seduta di borsa, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti, la cancellazione di contratti conclusi tramite il sistema di contrattazione continua.

Art. 43.

(Delega dei poteri di controllo)

1. La Consob può delegare in tutto o in parte agli Organi locali di borsa l'esercizio dei poteri di cui all'art. 42.

2. Con la delibera di delega la Consob stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri delegati.

3. La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 44.

(Supervisione tecnica)

1. Il Consorzio provvede, attraverso una propria struttura di supervisione tecnica, al controllo del funzionamento della rete e delle apparecchiature del sistema, dando prontamente comunicazione all'organo di controllo di cui all'art. 42 delle anomalie riscontrate.

2. Nel caso in cui la gestione ed il controllo del sistema sia affidata a terzi in virtù di atto di concessione, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 sono adempiuti dal concessionario.

Art. 45.

(Rapporti con gli Organi locali di borsa ed i Gruppi di intervento)

1. L'organo di controllo può disporre che i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 42 per i titoli negoziati con il sistema di contrattazione continua si estendano alle altre categorie di titoli dello stesso emittente quotate ufficialmente anche se negoziate con il sistema della chiamata «alle grida».

2. Su segnalazione di provvedimenti di sospensione delle contrattazioni o di rinvio della chiamata al listino adottati localmente dai Gruppi di intervento o dai Comitati direttivi degli agenti di cambio, l'organo di controllo può disporre la sospensione della contrattazione continua per gli eventuali altri titoli collegati a quelli oggetto del provvedimento.

3. Tutti i messaggi relativi ai provvedimenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi mediante il sistema telematico delle borse.

Art. 46.

(Casi di malfunzionamento del sistema)

1. Nel caso in cui un malfunzionamento del sistema telematico comporti l'esclusione dalle negoziazioni di uno o più operatori, questi possono proseguire le contrattazioni mediante i terminali «pubblici» presenti nei locali di borsa.

2. Qualora il malfunzionamento comporti l'esclusione di tutti gli operatori di una o più borse, questi potranno rivolgersi all'organo di controllo di cui all'art. 42 per ottenere la sospensione ovvero la cancellazione di tutte le loro proposte non ancora negoziate.

3. L'organo di controllo di cui all'art. 42 può disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni qualora il malfunzionamento del sistema, accertato anche prima dell'inizio della fase di preapertura, dovesse coinvolgere un significativo numero di operatori.

TITOLO V

RISCONTRO GIORNALIERO DEI CONTRATTI

Art. 47.

(Funzioni del sistema)

1. Ai fini della individuazione dei contratti conclusi sia mediante il sistema di contrattazione continua che mediante il sistema di contrattazione alle grida, gli operatori autorizzati e gli altri soggetti di cui all'art. 49 si avvalgono, in conformità alle disposizioni contenute nelle specifiche norme di attuazione del sistema di riscontro e rettifiche, per completare, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo a quello di contrattazione, la spunta dei contratti e delle relative operazioni accessorie (compensi).

Art. 48.

(Dichiarazioni degli operatori autorizzati)

1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema di contrattazione continua sono giornalmente completati, entro l'orario stabilito, a cura degli operatori stessi, con le indicazioni relative alle eventuali vendite allo scoperto, alla tipologia del committente ed alle modalità di liquidazione.

2. I dati inerenti ai contratti conclusi dagli operatori autorizzati con modalità di negoziazione diverse dalla contrattazione continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito. Le dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, l'indicazione del dichiarante, della controparte, della tipologia del committente, del titolo negoziato, della relativa quantità e del prezzo, dell'eventuale vendita allo scoperto nonché delle modalità di liquidazione dell'operazione.

3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi, ai contratti di riporto ed alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico, entro il termine massimo del giorno successivo a quello fissato nel calendario di borsa.

Art. 49.

(Dichiarazioni dei committenti)

1. I committenti che provvedono alla liquidazione dei contratti nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto di propria clientela, dichiarano detti contratti al sistema telematico, entro gli orari stabiliti nelle norme di attuazione del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni, da eseguirsi esclusivamente mediante trasmissione in rete contengono, per ogni contratto concluso, l'indicazione del dichiarante, della controparte, del titolo negoziato, della relativa quantità e del prezzo comunicato nella conferma dell'eseguito, l'eventuale vendita allo scoperto, la tipologia del committente e le modalità di liquidazione dell'operazione.

3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi, ai contratti di riporto ed alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del giorno successivo a quello di dichiarazione da parte dell'operatore autorizzato.

Art. 50.

(Riscontro dei contratti conclusi)

1. Il sistema telematico esegue il riscontro automatico dei dati forniti dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 49 entro il giorno successivo a quello di negoziazione segnalando, entro gli orari previsti, le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere, per le conseguenti rettifiche.

2. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono più modificabili da parte dei dichiaranti.

3. Le rettifiche di cui al comma 1 possono essere eseguite entro il termine massimo del secondo giorno successivo a quello di negoziazione, ovvero di segnalazione da parte degli operatori autorizzati.

Art. 51.
(Mancato riscontro delle operazioni)

1. I contratti e le operazioni accessorie segnalati dal sistema ai dichiaranti di cui agli articoli 48 e 49 per la rettifica, e da questi non rettificati entro il secondo giorno successivo a quello di negoziazione, sono inseriti nell'archivio del sistema telematico con apposita evidenza finale di «operazioni non riscontrate» e vengono segnalati agli interessati ed alla Consob.

2. Per ogni contratto non riscontrato dai committenti di cui all'art. 49, gli operatori pongono in essere sul mercato un contratto di segno opposto a quello del contratto da annullare.

3. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie sono annullate dai dichiaranti entro il termine della giornata successiva a quella di segnalazione da parte del sistema telematico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52.
(Norme di attuazione)

1. Con apposite deliberazioni la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.

Art. 53.
(Differimento dell'entrata in vigore di alcune disposizioni)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 12, comma 1, e 13 entrano in vigore il 5 gennaio 1992.

2. Le disposizioni contenute nel titolo V entrano in vigore nei termini previsti dalla delibera Consob n. 5446 del 7 agosto 1991.

91A5102

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del marzo 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

geografia urbana e territoriale;
geografia dello sviluppo regionale;
economia e politica dell'ambiente;
cartografie tematiche;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 aprile 1991

Il rettore

91A5104

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 11 gennaio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 1991 e dal senato accademico in data 15 marzo 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 547 dello statuto della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, viene inserito l'insegnamento di materiali superconduttori nell'elenco degli insegnamenti opzionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 settembre 1991

Il rettore

91A5103

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Cesena ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Cesena ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.», con un capitale sociale iniziale di lire 115 miliardi, alla quale farà capo il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui risulti titolare l'ente conferente, ad esclusione della partecipazione nella «Serinar», Società per azioni avente finalità di pubblico interesse, di alcune porzioni immobiliari e di un fondo cassa per un ammontare complessivo di lire 3,5 miliardi;

l'aumento del capitale sociale della «Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.» di lire 50 miliardi, da realizzare in due tranches, di cui la prima entro il primo semestre del 1992 per un importo di lire 25 miliardi (più lire 25 miliardi di sovrapprezzo) e la seconda nel 1° semestre del 1993 per ulteriori lire 25 miliardi (più lire 25 miliardi di sovrapprezzo). Detto aumento di capitale è finalizzato all'ingresso di risparmiatori ed investitori privati nella compagine sociale.

La Cassa di risparmio di Cesena, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La fondazione Cassa di risparmio di Cesena e la «Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.» adotteranno i nuovi statuti approvati con il decreto in discorso.

91A5109

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Puglia ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Puglia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Caripuglia S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Caripuglia S.p.a.», con un capitale sociale di lire 119.150 milioni, suddiviso in azioni da L. 1.000 cadauna di cui n. 85.650.000 azioni ordinarie (pari al 71,9% del capitale) da assegnare all'ente conferente e n. 33.500.000 azioni di risparmio (pari al 28,1% del capitale) da assegnare agli attuali quotisti di risparmio. Alla nuova società bancaria faranno capo le partecipazioni attualmente detenute dall'ente conferente, con l'esclusione delle sole partecipazioni giudicate non rilevanti sotto il profilo strategico;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di fondazione Cassa di risparmio di Puglia, sulla base del quale l'ente medesimo non eserciterà direttamente l'impresa bancaria;

l'aumento del capitale sociale della «Caripuglia S.p.a.» di lire 150 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie al valore nominale di L. 1.000 ed effettivo di L. 2.098, da offrire in opzione agli azionisti di risparmio della «Caripuglia» in ragione di una nuova azione per ogni vecchia azione posseduta. A conclusione dell'operazione, che prevede l'esclusione del diritto di opzione da parte della fondazione Cassa di risparmio di Puglia, il capitale con diritto di voto della società per azioni sarà così ripartito: fondazione Cassa di risparmio di Puglia 54,5%, altri azionisti 45,5%.

La Cassa di risparmio di Puglia, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Caripuglia S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 356/90, la fondazione Cassa di risparmio di Puglia è autorizzata a rinunciare al diritto di opzione relativo all'aumento di lire 150 miliardi del capitale sociale della «Caripuglia S.p.a.».

91A5110

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari», in Firenze

Con decreto ministeriale 24 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1991, registro n. 48 Interno, foglio n. 36, l'«Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A5084

Erezione in ente morale della fondazione «Giorgio Amendola», in Torino

Con decreto ministeriale 23 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1991, registro n. 48 Interno, foglio n. 37, la fondazione «Giorgio Amendola», è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A5085

MINISTERO DEL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di semi oleosi.

Con decreto ministeriale n. 8014 del 10 ottobre 1991 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di semi oleosi «Unisol», con sede in Roma, via Ostiense, 13/L, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/78 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

91A5064

Iscrizione dell'associazione «Vi.P.», in Naturno, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale n. 8016 del 10 ottobre 1991 è stata accertata nell'associazione «Vi.P.», con sede in Naturno (Bolzano), via Principale, 17, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1968, n. 165, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta Associazione è iscritta al n. 161 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

91A5065

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Unione italiana associazioni produttori carni bovine

Con decreto ministeriale n. 8015 del 10 ottobre 1991 è stata accertata la sussistenza nell'Unione italiana associazioni produttori carni bovine «Unicab», con sede in Roma, via degli Scialoia n. 7, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e dal regolamento CEE n. 1360/78.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/78 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

91A5083

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione del volume «Droghe vegetali e preparazioni», facente parte integrante della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto datato 17 aprile 1991, il Ministero della sanità ha approvato monografie di droghe vegetali e di preparazioni; dette monografie, unitamente alle avvertenze generali che le precedono, sono raccolte in un volume facente parte integrante della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, IX edizione.

Il volume in questione, pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con il titolo «Droghe vegetali e preparazioni», entra in vigore, secondo quanto è espressamente previsto dal citato decreto del 17 aprile 1991, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5111

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro supplente del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991, registro n. 19 Industria, foglio n. 166, il p.i. Giuseppe Aurelio Pogliano è stato nominato membro supplente del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, per il quinquennio scadente il 6 gennaio 1992, in sostituzione del dott. Giovanni Satta, dichiarato decaduto dalla carica.

91A5112

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 3486 del 16 maggio 1991 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno la donazione consistente in una somma di L. 500.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 4456 del 13 giugno 1991 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Moses Abramovitz una donazione consistente in una somma pari a L. 6.000.000, corrispondente al premio «Nitti» per l'anno 1990, che verrà utilizzato per finanziare le spese connesse alla mobilità degli allievi del dottorato di ricerca in «economia politica».

Con decreto del prefetto di Ancona n. 4457 del 13 giugno 1991 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato organizzatore «Carla Federici» la donazione consistente in una somma di L. 200.000 al fine di integrare il premio di laurea già istituito in memoria della studentessa «Carla Federici», prematuramente scomparsa.

91A5086

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 ottobre 1991 recante: «Liquidazione coatta amministrativa della società "Cooperativa interprovinciale di consumo - S.c. a r.l. Co.In.Co.", in Longarone, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1991).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 13, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., ed il rag. Giuseppe Serafini, residente in via Giamosa, 98, Belluno, *non* è nominato commissario liquidatore.», si legga: «..., ed il rag. Giuseppe Serafini, residente in via Giamosa, 98, Belluno, *ne* è nominato commissario liquidatore.».

91A5091

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 5 0 9 1 *

L. 1.200